Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 luglio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 18 maggio 1973, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Francois Darne, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Isola Maurizio.

(9452)

Venerdì 18 maggio 1973, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Maurice Gouandjia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Centrafricana.

(9453)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. **1178.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnarsi alla cattedra di « gerontologia e geriatria » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 25 agosto 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « gerontologia e geriatria » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.) vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 149. — VALENTINI

Repertorio n. 721

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione tra l'Università degli studi di Torino e l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.), per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo riservato alla cattedra di gerontologia e geriatria dell'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettantuno, addì venticinque del mese di agosto (25 agosto 1971) in una sala del palazzo universitario in Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Ugo Castelfranco, direttore amministrativo di 2ª classe dell'Università di Torino funzionario delegato con decreto rettorale in data 28 febbraio 1970 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 19 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, a quest'atto autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'Università in data 30 novembre 1970 (che si allega sub-*A*), assistito con me medesimo dal dott. Silvano Corazzi, nato a Coriano il 24 luglio 1927, residente in Ancona, via Martiri della Resistenza, 50, che interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di consigliere delegato alla firma di questo atto dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.) a quest'atto autorizzato dalla deliberazione del consiglio di amministrazione del 6 settembre 1969 (che si allega sub-*B*) e dalla deliberazione 244 del 9 agosto 1971 (che si allega sub-*C*).

I predetti comparenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, della cui lettura espressamente mi dispensano e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale

Premettono quanto segue:

A) che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino, esiste la cattedra di « gerontologia e geriatria »;

B) che è stata ravvisata la necessità che alla detta cattedra sia assegnato un conveniente numero di assistenti di ruolo per coadiuvare il titolare della cattedra nella ricerca scientifica, nella attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni, e nell'assistere i malati;

C) che l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.), anche allo scopo di assicurare un migliore funzionamento del reparto di gerontologia e geriatria dell'I.N.R.C.A., è venuta nella determinazione di proporre all'Università degli studi di Torino la stipulazione di una convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di gerontologia e geriatria, assistente che avrà l'obbligo di prestare regolare servizio presso la sede dell'I.N.R.C.A. di Torino;

D) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il consiglio di amministrazione e il senato accademico dell'Università degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente 4 febbraio 1971, 30 novembre 1970, 2 luglio 1971 hanno esaminato ed approvato entro i limiti della rispettiva competenza di cui al predetto punto *C*).

Tutto ciò premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto i predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art.. 1.

L'ente I.N.R.C.A. di Ancona affinchè alla cattedra di gerontologia e geriatria della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza o di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Torino anticipatamente in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, superiore all'importo indicato, nella lettera *a*) nel precedente art. 1, l'ente I.N.R.C.A. si obbliga ad elevare il rela-

tivo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente I.N.R.C.A. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario alla cattedra di gerontologia e geriatria.

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di assistente di ruolo alla cattedra di gerontologia e geriatria.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me medesimo su n. otto facciate intere e parte della nona di n. tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella dell'Ente che rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali.

Non viene data lettura degli allegati perchè le parti espressamente me ne dispensano.

Mario ALLARA
Silvano CORAZZI
Ugo CASTELFRANCO

Registrato a Torino il 1° settembre 1971 al n. 2708 - Vol. 49 Atti pubblici amministrativi - Esatte L. 200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. 1179.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnarsi alla cattedra di « linguistica sarda » della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari il 24 marzo 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « linguistica sarda » della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della regione autonoma della Sardegna vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 150. — VALENTINI

Repertorio n. 59/412

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di linguistica sarda presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantadue, addì ventiquattro del mese di marzo a Cagliari in una sala del palazzo dell'Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dottor Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Antonio Alberto Boscolo, nato a Cagliari il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 16 marzo 1972 (allegato *A*);

on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari), il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza dell'8 febbraio 1972 (allegato *C*);

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 ed in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di linguistica sarda presso la facoltà di lettere e filosofia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di linguistica sarda;

d) che il consiglio della facoltà di lettere e filosofia (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di linguistica sarda;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 8 febbraio 1972 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, nella seduta del 16 marzo 1972 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di linguistica sarda presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

La regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 per cento (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonché per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nómina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'articolo 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di linguistica sarda.

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di linguistica sarda.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono, approvando le correzioni surriportate.

Il rettore
Antonio Alberto Boscolo

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione
Paolo Dettori

L'ufficiale rogante
Gesuino Piga

Ufficio del registro - Atti civili successioni - Cagliari, addì 30 marzo 1972, registrato al n. 1893 del mod. 71/M.E. - Esatte lire: gratis.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Scalfaro

AVVISO DI RETTIFICA

Alla legge 18 maggio 1973, n. 280: « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, deve intendersi allegata anche la seguente Convenzione:

Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Il Presidente della Repubblica Italiana

e Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth,

desiderando regolare sulla base della reciprocità il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale;

hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo e, a tale fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana:

S. E. l'On. Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth, (qui appresso indicata come Sua Maestà):

per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

S. E. Sir John Guthrie Ward, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maestà in Roma,

i quali, essendosi scambiati i rispettivi Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Parte generale

Art. I

Agli effetti della presente Convenzione:

1) Per territorio di una o dell'altra Alta Parte Contraente s'intende:

a) riguardo al Regno Unito: l'Inghilterra ed il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord ed ogni altro territorio al quale la Convenzione venga estesa in conformità di quanto disposto con l'art. X;

b) riguardo alla Repubblica Italiana: l'Italia.

2) La parola « sentenza » designa ogni decisione dell'Autorità Giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame.

3) Le parole « Corte o Tribunale di origine » designano con riferimento a qualsiasi sentenza la Corte o il Tribunale che la ha emanata e le parole « Corte richiesta », la Corte o il Tribunale cui è rivolta la richiesta per ottenere il riconoscimento o la *registrazione* o la dichiarazione di efficacia di una sentenza.

4) La parola « soccombente » designa la persona contro la quale è stata pronunziata la sentenza della Corte o Tribunale di origine e comprende, ove occorra, qualsiasi persona nei confronti della quale tale sentenza è eseguibile secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine; la parola « vincitore » designa la persona in favore della quale la sentenza è stata pronunziata, e comprende, ove occorra, qualsiasi altra persona che ha acquistato diritti dalla sentenza.

5) La parola « gravame » designa qualsiasi mezzo per ottenere la riforma o l'annullamento della sentenza e comprende anche l'istanza diretta ad ottenere la rinnovazione del procedimento ed il ricorso per la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

Art. II

1. Salvo le disposizioni del secondo paragrafo di questo articolo, la presente Convenzione si applica alle sentenze in materia civile e commerciale, pronunziate dopo la sua entrata in vigore, dalle seguenti Autorità giurisdizionali:

a) relativamente al Regno Unito: la Camera dei Lords; per l'Inghilterra ed il Galles: la Supreme Court of Judicature (Corte d'Appello ed Alta Corte di Giustizia) e le Courts of Chancery delle Contee Palatine di Lancaster e Durham; per la Scozia: la Court of Session e la Sheriff Court; per l'Irlanda del Nord: la Supreme Court of Judicature;

b) relativamente all'Italia: la Corte di Appello e il Tribunale.

2. La presente Convenzione non si applica:

a) alle sentenze pronunziate in grado d'appello avverso decisioni di autorità giurisdizionali diverse da quelle indicate nel primo paragrafo di questo articolo;

b) alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di tributi di ogni genere (erariali o locali);

c) alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di multe o penalità in favore di autorità pubbliche.

3. La presente Convenzione non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la Convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione.

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE

Art. III

1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono riconosciute dalle Corti del territorio dell'altra Alta Parte Contraente qualunque sia la nazionalità delle parti, tranne che:

a) la Corte o il Tribunale di origine non fosse competente secondo le disposizioni dell'art. IV;

b) la sentenza sia stata pronunziata in contumacia ed il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, non abbia avuto notizia del procedimento in tempo sufficiente per provvedere alla propria difesa, nonostante che la citazione gli sia stata notificata secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine;

c) la sentenza sia stata ottenuta con frode;

d) la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della Corte richiesta;

e) il soccombente, convenuto nel processo di origine, godesse, secondo la valutazione della Corte richiesta, conformemente ai principî del diritto internazionale, pubblico, dell'immunità dalla giurisdizione della Corte o Tribunale di origine, e non si fosse sottoposto a detta giurisdizione; ovvero il soccombente, secondo la valutazione della Corte richiesta, sia immune, conformemente ai principî del diritto internazionale pubblico, dalla giurisdizione della Corte richiesta al momento della domanda di *registration* o della domanda di dichiarazione di efficacia;

f) il soccombente provi alla Corte richiesta che è stato proposto gravame contro la sentenza, nello Stato della Corte o Tribunale di origine. E' inteso che se tale giudizio non è stato effettivamente istituito, ma risulta che il soccombente ne abbia diritto ed intende istituirlo, la Corte richiesta può sospendere la sua decisione sul riconoscimento della sentenza per dare al soccombente stesso una congrua possibilità di iniziare detto giudizio, ovvero può concedere il riconoscimento a quelle condizioni che reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione.

2. Quando alla Corte richiesta risulta che la controversia dinanzi alla Corte o Tribunale di origine:

a) era stata, prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, oggetto di una sentenza definitiva tra le stesse parti, pronunziata da una Corte o Tribunale avente competenza per la stessa controversia;

b) è oggetto di un processo tra le stesse parti nello Stato della Corte richiesta, iniziato prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine;

la stessa Corte richiesta può rifiutare di riconoscere la sentenza della Corte o Tribunale di origine.

3. Ai fini della presente Convenzione, gli effetti del riconoscimento della sentenza sono che tale sentenza è considerata come definitiva, limitatamente alla materia decisa, in qualsiasi altra controversia tra le medesime parti, e che la sentenza stessa può essere opposta in ogni altra causa tra esse parti per il medesimo oggetto.

Art. IV

1. Agli effetti del sottoparagrafo *a*) del primo paragrafo dell'art. III, la Corte o Tribunale di origine è competente nei seguenti casi:

a) se il soccombente, convenuto nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine, si era sottoposto alla giurisdizione della stessa Corte o Tribunale comparendo volontariamente per difendersi nel merito e non soltanto per opporsi all'istanza di sequestro di beni, o per ottenere la revoca del sequestro, o per contestare la giurisdizione della Corte o del Tribunale adito;

b) se il soccombente era attore anche in riconvenzione nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine;

c) se il soccombente, convenuto avanti alla Corte o Tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato, nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell'oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle Corti o Tribunali dello Stato della Corte o Tribunale di origine;

d) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, al tempo in cui ebbe inizio il processo, era residente, ovvero, essendo una persona giuridica o società, aveva la sede statutaria o quella effettiva, nello Stato della Corte o Tribunale di origine;

e) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine aveva un ufficio o una sede di affari nello Stato della Corte o Tribunale di origine e la controversia davanti a quella Corte riguardava un affare concluso mediante o presso tale ufficio o sede di affari.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano alle sentenze aventi per oggetto beni immobili, nè a sentenze relative ad azioni reali su beni mobili. Ciò non di meno, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se i beni immobili erano situati nello Stato della Corte o Tribunale di origine, o se i beni mobili ivi si trovavano al momento dell'inizio del giudizio innanzi alla Corte o Tribunale di origine.

3. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano:

a) alle sentenze su controversie concernenti rapporti di famiglia o lo stato delle persone (comprese le pronunzie di divorzio o altre sentenze in materia matrimoniale);

b) alle sentenze su controversie in materia di successione o di amministrazione del patrimonio della persona defunta;

c) alle sentenze su controversie in materia fallimentare;

d) alle sentenze su controversie in materia di liquidazione di società commerciali o di altre persone giuridiche.

Nel caso di sentenze pronunziate in procedimenti del genere indicato nel presente paragrafo, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se essa è prevista in base alla legge dello Stato della Corte richiesta.

4. Nei casi indicati nei sottoparagrafi *d*) ed *e*) del primo paragrafo e nel secondo paragrafo del presente articolo, la competenza della Corte o Tribunale di origine può non essere riconosciuta se il riconoscimento è contrario alle leggi dello Stato della Corte richiesta, qualora il giudizio sia stato instaurato avanti alla Corte o Tribunale di origine nonostante che sussistesse un compromesso od altro accordo per la definizione della lite in modo diverso che con giudizio dinanzi alle Corti o Tribunali dello Stato della Corte di origine.

ESECUTORIETÀ DELLE SENTENZE

Art. V

1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono rese esecutive nel territorio dell'altra nel modo previsto dagli articoli VI, VII e VIII della presente Convenzione, qualunque sia la cittadinanza delle parti, se sussistono le seguenti condizioni:

a) se non ricorre alcuna delle eccezioni poste al riconoscimento della sentenza dal combinato disposto degli articoli III e IV della presente Convenzione;

b) se sia stabilito nelle forme previste dal paragrafo terzo del presente articolo che la sentenza è esecutiva nello Stato della Corte o Tribunale di origine;

c) se la sentenza sia di condanna al pagamento di una somma in denaro;

d) se quanto è dovuto in base alla sentenza non sia stato interamente pagato.

E' inteso che, ove il soccombente dimostri alla Corte richiesta che è stato proposto gravame contro la sentenza nello Stato della Corte o Tribunale di origine, oppure, se tale gravame non è stato proposto, provi di avere diritto e dimostri di voler istituire detto gravame, la sentenza stessa può non essere dichiarata esecutiva e la Corte richiesta può adottare al riguardo i provvedimenti che sono consentiti dal proprio ordinamento. Tuttavia, la sentenza può essere resa esecutiva alle condizioni che la Corte richiesta reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione.

2. Se l'ammontare delle spese giudiziarie da pagare in base alla sentenza non è fissato da questa ma da separata ordinanza, quest'ultima verrà considerata parte integrante della sentenza stessa ai fini della presente Convenzione.

3. La sentenza, la cui copia autentica sia stata rilasciata dalla Corte o Tribunale di origine, è considerata, fino a prova contraria, idonea ad essere resa esecutiva nello Stato della stessa Corte o Tribunale di origine ai sensi del primo paragrafo, sottoparagrafo *b*), del presente articolo. La copia autentica della sentenza rilasciata da una Corte o Tribunale italiano deve recare la formula esecutiva riportata in allegato alla presente Convenzione.

Art. VI

1. Affinchè la sentenza di una Corte o Tribunale della Repubblica Italiana sia resa esecutiva nel Regno Unito il vincitore deve presentare istanza per la *registration* della stessa, unitamente ad una copia autentica della sentenza pronunziata dalla Corte o dal Tribunale di origine:

a) in Inghilterra e nel Galles: all'Alta Corte di Giustizia;

b) nella Scozia: alla Court of Session;

c) nell'Irlanda del Nord: alla Supreme Court of Judicature;

secondo la procedura della Corte richiesta.

2. Se l'istanza è proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'art. V la *registration* è concessa.

Art. VII

1. Affinchè la sentenza di una Corte in un territorio del Regno Unito sia resa esecutiva in Italia il vincitore deve presentare istanza per la dichiarazione di efficacia alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione, secondo la procedura della Corte richiesta. L'istanza va corredata, da una copia autentica della sentenza rilasciata dalla Corte di origine.

2. Se l'istanza è proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'art. V la dichiarazione di efficacia è concessa.

Art. VIII

1. Quando la sentenza è stata registrata a norma dell'art. VI o quando è stata concessa la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII, detta sentenza, a partire dalla data della *registration* o della dichiarazione di efficacia e per tutto ciò che riguarda la sua esecuzione nel territorio della Corte richiesta, ha lo stesso effetto che avrebbe una sentenza originariamente pronunziata dalla Corte richiesta alla data della *registration* o della pronunzia della dichiarazione di efficacia. La Corte richiesta ha sull'esecuzione della sentenza la stessa giurisdizione che esercita sull'esecuzione delle proprie sentenze.

2. La copia della sentenza rilasciata in forma autentica dalla Corte o Tribunale di origine è accettata senza legalizzazioni, ma è richiesta la traduzione, certificata conforme secondo le disposizioni in vigore nello Stato della Corte richiesta, della sentenza stessa e degli altri documenti.

3. Le formalità di procedura per la *registration* di una sentenza a norma dell'art. VI e quelle per la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII sono espletate nelle forme più semplici e rapide possibili e non può essere imposto alcun deposito cauzionale a garanzia delle spese a colui che propone istanza per la *registration* o per la dichiarazione di efficacia.

4. Salvo che la legge della Corte richiesta conceda un più lungo termine, è concesso dalla stessa Corte richiesta, ai fini della presentazione della domanda di *registration* o di pronunzia della dichiarazione di efficacia, un termine di sei anni, con decorrenza dalla data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, ovvero, se è stato proposto gravame, con decorrenza dalla data della sentenza che ha definitivamente pronunziato sul gravame.

5. Qualora alla Corte richiesta risulti che la sentenza, rispetto alla quale è stata presentata istanza di *registration* o di dichiarazione di efficacia, è stato, alla data di tale istanza, ottemperato in parte ma non interamente, mediante pagamento, la *registration* o la dichiarazione di efficacia è concessa per il saldo ancora dovuto a quella data, a condizione che la sentenza sia eseguibile a norma delle disposizioni della presente Convenzione.

6. Qualora la Corte richiesta accerti che la sentenza della quale è stata richiesta la *registration* o la pronun-

zia della dichiarazione di efficacia, contiene più d'una disposizione e che alcune di esse, ma non tutte, sono tali che, se fossero contenute in separate decisioni, potrebbero essere registrate o oggetto di una dichiarazione di efficacia, la sentenza può essere registrata, o ricevere dichiarazione di efficacia, limitatamente a quelle disposizioni la cui esecuzione è permessa dalla presente Convenzione.

7. Se in base alla sentenza è dovuta una somma espressa in valuta diversa da quella dello Stato della Corte richiesta si applica la legge di quest'ultimo Stato per determinare se e come la somma dovuta a termine della sentenza possa o debba essere convertita in valuta dello stesso Stato nella Corte richiesta ai fini dell'adempimento spontaneo o coattivo.

8. Nel concedere la *registration* o nel pronunciare la dichiarazione di efficacia la Corte richiesta deve, su domanda del vincitore, includere le spese relative al giudizio di *registration* o per la pronunzia della dichiarazione di efficacia, nonchè la somma dovuta per interessi fino alla data della *registration* o della pronunzia di dichiarazione di efficacia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. IX

Qualsiasi difficoltà che possa sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà risolta per via diplomatica o attraverso qualsiasi altro mezzo adottato in base ad accordo tra le Alte Parti Contraenti.

Art. X

1. Con notifica trasmessa per via diplomatica, Sua Maestà può in ogni momento in cui la presente Convenzione sia in vigore e purchè sui punti menzionati nel paragrafo secondo del presente articolo sia stato concluso apposito accordo mediante Scambio di Note, estendere la sfera di applicazione della Convenzione stessa a qualsiasi altro territorio i cui rapporti internazionali siano affidati al Governo di Sua Maestà nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

2. Prima della notifica di estensione ad un qualsiasi altro territorio ai termini del paragrafo precedente, tra le Alte Parti Contraenti deve intervenire accordo, mediante Scambio di Note, circa le sentenze delle Corti del territorio in questione alle quali è applicabile la presente Convenzione e circa le Corti che devono essere adite per la registrazione delle sentenze.

3. Ogni estensione della presente Convenzione contemplata da questo articolo entrerà in vigore dopo tre mesi dalla notifica prevista dal paragrafo primo.

4. In qualsiasi momento, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore dell'estensione della presente Convenzione ad altro territorio a norma del primo paragrafo del presente articolo, ciascuna delle Alte Parti Contraenti può porre termine a tale estensione mediante preavviso comunicato sei mesi prima, per via diplomatica.

5. L'estinzione della presente Convenzione a norma dell'art. XI si verifica, salvo espresso accordo contrario tra le Alte Parti Contraenti, anche per ogni altro territorio cui l'applicazione della Convenzione medesima sia stata estesa ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. XI

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. Essa entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore per tre anni.

Se nessuna delle Alte Parti Contraenti avrà notificata all'altra, per via diplomatica, almeno sei mesi prima dello spirare del periodo di tre anni di cui sopra, la sua intenzione di porre termine alla presente Convenzione, questa resterà in vigore per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Alte Parti Contraenti avrà fatto conoscere la sua intenzione di porvi termine.

IN FEDE DI CHE i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in duplice originale a Roma il 7 febbraio 1964 in italiano ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
LUPIS

Per il Regno Unito
di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
J. G. WARD

ALLEGATO

La formula esecutiva indicata nel terzo paragrafo dell'art. V è la seguente:

« Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».

Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Italy for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters.

Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth, and the President of the Republic of Italy,

Desiring to provide on the basis of reciprocity for the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters;

Have resolved to conclude a Convention for this purpose and to that end have appointed as their Plenipotentiaries:

Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth, (hereinafter referred to as Her Majesty):

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

H. E. Sir John Guthrie WARD, Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Rome,

The President of the Republic of Italy:

H. E. the Hon. Giuseppe LUPIS, Under-Secretary for Foreign Affairs,

who, having communicated to each other their respective Full Powers found in good and due form, have agreed as follows:

GENERAL

Article I

For the purposes of the present Convention:

(1) The territory of one (or of the other) High Contracting Party means:

(*a*) in relation to the United Kingdom, England and Wales, Scotland, Northern Ireland, and any territories to which the Convention shall have been extended under Article X; and

(*b*) in relation to the Republic of Italy, Italy.

(2) The word « judgment » means any decision of a court, however described (judgment, order and the like), which is final and conclusive as between the parties thereto notwithstanding that it may still be subject to appeal.

(3) The words « original court » mean in relation to any judgment the court by which the judgment was given; and the words « court applied to », the court in which it is sought to obtain recognition of a judgment or to which an application for the registration of a judgment or for the grant of a *dichiarazione di efficacia* is made.

(4) The words « judgment debtor » mean the person against whom the judgment was given in the original court and include, where necessary, any person against whom such judgment is enforceable under the law of the country of the original court; and the words « judgment creditor », the person in whose favour the judgment was given, and include, where necessary, any other person in whom the rights under the judgment have become vested.

(5) The word « appeal » includes any proceeding by way of discharging or setting aside a judgment or an application for a new trial or a stay of execution.

Article II

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) the present Convention shall apply to judgments in civil and commercial matters, pronounced after the date of the entry into force of the present Convention, by the following courts:

(*a*) In the case of the United Kingdom, the House of Lords; for England and Wales, the Supreme Court of Judicature (Court of Appeal and High Court of Justice) and the Courts of Chancery of the Counties Palatine of Lancaster and Durham; for Scotland, the Court of Session and the Sheriff Court; and for Northern Ireland, the Supreme Court of Judicature; and

(*b*) in the case of Italy, the Corte d'Appello and the Tribunale.

(2) The present Convention shall not apply to:

(*a*) judgments given on appeal from courts not referred to in paragraph (1) of this Article;

(*b*) judgments given in proceedings for the recovery of any form of taxation (state or municipal);

(*c*) judgments given in proceedings for the recovery of fines or penalties due to public authorities.

(3) The present Convention shall not preclude the recognition and enforcement of judgments given in circumstances where the present Convention does not contemplate recognition or enforcement.

RECOGNITION OF JUDGMENTS

Article III

(1) Judgments in civil and commercial matters, pronounced in the territory of one High Contracting Party, shall, whatever the nationality of the judgment creditor or debtor, be recognised in the courts of the territory of the other High Contracting Party, except where it can be established that:

(*a*) in the case in question, the jurisdiction of the original court is not recognised under the provisions of Article IV;

(*b*) the judgment was given by default and the judgment debtor, being the defendant in the proceedings in the original court, did not (notwithstanding that process may have been duly served on him in accordance with the law of the country of the original court) receive notice of those proceedings in sufficient time to enable him to defend the proceedings;

(*c*) the judgment was obtained by fraud;

(*d*) the recognition of the judgment would be contrary to public policy in the country of the court applied to;

(*e*) the judgment debtor, being a defendant in the original proceedings, was a person who, in the opinion of the court applied to, was entitled under the rules of public international law to immunity from the jurisdiction of the original court and did not submit to the jurisdiction of that court; or the judgment debtor, in the opinion of the court applied to, is entitled under the rules of public international law to immunity from the jurisdiction of that court at the time of application for registration or for a *dichiarazione di efficacia;*

(*f*) the judgment debtor satisfies the court applied to that proceedings by way of appeal have been instituted against the judgment in the country of the original court. It is understood that if such proceedings have not been actually instituted but it appears that the judgment debtor is entitled and intends to appeal, the court applied to may adjourn its decision on the recognition of the judgment, so as to allow the judgment debtor a reasonable opportunity of instituting such proceedings, or may accord it recognition on such terms as it may think fit including the imposition of a payment into court.

(2) Where the court applied to is satisfied that the matter in dispute in the proceedings in the original court:

(*a*) had before the date of the judgment in the original court been the subject of a final and conclusive judgment between the same parties by a court having jurisdiction in the matter, or

(*b*) is the subject of proceedings between the same parties in the country of the court applied to which were commenced before the date of the judgment in the original court,

the court applied to may refuse to recognise the judgment of the original court.

(3) For the purposes of the present Convention, the effect of the recognition of a judgment shall be that such judgment shall be treated as conclusive as to the matter thereby adjudicated upon in any further action as between the same parties, and shall constitute a defence in any further action between them in respect of the same cause of action.

Article IV

(1) For the purposes of sub-paragraph (*a*) of paragraph (1) of Article III, the original court shall be recognised as possessing jurisdiction in all cases:

(*a*) where the judgment debtor, being a defendant in the proceedings in the original court, submitted to the jurisdiction of that court by voluntarily appearing in the proceedings upon the merits and not only for the purpose of protecting, or obtaining the release of, property seized, or threatened with seizure, in the proceedings, or of contesting the jurisdiction of that court; or

(*b*) where the judgment debtor was plaintiff in, or counterclaimed in, the proceedings in the original court; or

(*c*) where in a matter relating to contract the judgment debtor, being a defendant in the proceedings in the original court, had before the commencement of the proceedings agreed in the form required by the law of the country of the original court to submit himself in respect of the subject matter of the proceedings to the jurisdiction of the courts of the country of the original court; or

(*d*) where the judgment debtor, being a defendant in the original court, was, at the time when the proceedings were instituted, resident in, or being a body corporate had its registered or head office in, the country of that court; or

(*e*) where the judgment debtor, being a defendant in the original court, had an office or place of business in the country of that court and the proceedings in that court were in respect of a transaction effected through or at that office or place.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to judgments where the subject matter of the proceedings is immovable property, or to judgments in actions *in rem* in respect of movable property. Nevertheless the jurisdiction of the original court shall be recognised if the immovable property was situated in the country of the original court or if the movable property was so situated at the time of the commencement of the proceedings in the original court.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply:

(*a*) to judgments in matters of family law or status (including divorce decrees or other judgments in matrimonial causes);

(*b*) to judgments in matters of succession, or the administration of the estates of deceased persons;

(*c*) to judgments in bankrupcy proceedings;

(*d*) to judgments in proceedings for the winding up of companies or other bodies corporate.

In the case of judgments given in proceedings of the kind referred to in the present paragraph, the jurisdiction of the original court shall be recognised in all cases where such recognition is in accordance with the law of the country of the court applied to.

(4) In the cases specified in sub-paragraphs (*d*) and (*e*) of paragraph (1) and in paragraph (2) of this Article the jurisdiction of the original court need not be recognised, if recognition is contrary to the laws of the country of the court applied to, where the bringing of the proceedings in the original court was contrary to a compromise or other agreement under which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceedings in the courts of the country of that court.

ENFORCEMENT OF JUDGMENTS

Article V

(1) Judgments in civil and commercial matters, pronounced in the territory of one High Contracting Party, shall, whatever the nationality of the judgment creditor or debtor, be enforced in the territory of the other High Contracting Party in the manner provided in Articles VI, VII and VIII of the present Convention provided that the following conditions are fulfilled:

(*a*) none of the objections set out in Article III (read in conjunction with Article IV) to the recognition of the judgment can be established;

(*b*) it can be established under the provisions of paragraph (3) of this Article that they could be enforced by execution in the country of the original court;

(*c*) there is payable thereunder a sum of money;

(*d*) the judgment debt has not been wholly satisfied; and provided that, where the judgment debtor satisfies the court applied to that proceedings by way of appeal have been instituted against the judgment in the country of the original court or, if such proceedings have not been instituted, that he is entitled and intends to appeal, such a judgment need not be enforced and the court applied to may take such measures in regard thereto as are permitted by its own law. However, such a judgment may be enforced on such terms as the court applied to thinks fit including the imposition of a payment into court.

(2) If the amount of the costs to be paid under a judgment is not fixed by the judgment itself but by a separate order, such order shall be deemed to be part of the judgment for the purposes of the present Convention.

(3) A judgment in respect of wich a certified copy has been issued by the original court shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to be capable of being enforced by execution in the country of the original court within the meaning of sub-paragraph (*b*) of paragraph (1) of this Article. A certified copy of a judgment issued by an Italian court shall bear the executory formula set out in the Annex to the present Convention.

Article VI

(1) In order that any judgment of a court of the Republic of Italy should be enforced in the United Kingdom, an application by a judgment creditor for its registration, accompanied by a certified copy of the judgment by the original court, should be made:

(*a*) in England and Wales, to the High Court of Justice;

(*b*) in Scotland, to the Court of Session; and

(*c*) in Northern Ireland, to the Supreme Court of Judicature;

in accordance with the procedure of the court applied to.

(2) If such application is made in respect of a judgment fulfilling the conditions laid down in Article V, registration shall be granted.

Article VII

(1) In order that any judgment of a court in a territory of the United Kingdom should be enforced in Italy, an application by a judgment creditor for the grant of a *dichiarazione di efficacia* should, in accordance with the procedure of the court applied to, be made to the Corte d'Appello in whose jurisdiction the judgment is to be enforced. Such application should be accompanied by a certified copy of the judgment issued by the original court.

(2) If such application is made in respect of a judgment fulfilling the conditions laid down in Article V, a *dichiarazione di efficacia* shall be granted.

Article VIII

(1) Where any judgment has been registered under Article VI, or where a *dichiarazione di efficacia* has been granted in respect of a judgment under Article VII, such judgment shall, as from the date of registration or grant of a *dichiarazione di efficacia*, and as regards all questions relating to its execution in the country of the court applied to, be of the same effect as if it had been a judgment originally given by the court applied to at the date of the registration or of the grant of the *dichiarazione di efficacia*; and the court applied to shall have the same jurisdiction over the execution of the judgment as it has over the execution of judgments given by itself.

(2) A copy of any judgment certified by the original court shall be accepted without legalisation, but certified translations of the judgment and other documents shall be required in accordance with the procedure of the court applied to.

(3) The procedure for the registration of a judgment under Article VI and the procedure for the grant of a *dichiarazione di efficacia* under Article VII shall be made as simple and rapid as possible, and no deposit by way of security for costs shall be required of any person making application for such registration, or for the grant of a *dichiarazione di efficacia*.

(4) A period of six years, unless the law of the court applied to allows a longer period, running from the date of the judgment of the original court or, where there have been proceedings by way of appeal against the judgment, from the date of the last judgment given in the appeal proceedings, shall be allowed by the court applied to for the purpose of making any application for registration or the grant of a *dichiarazione di efficacia*.

(5) If it is found by the court applied to that the judgment in respect of which an application is made for registration or for the grant of a *dichiarazione di efficacia* has been, at the date of such application partly but not wholly satisfied by payment, registration or a *dichiarazione di efficacia* shall be granted in respect of the balance remaining payable at that date provided that the judgment is one which would be enforceable under the provisions of the present Convention.

(6) If it is found by the court applied to that the judgment in respect of which an application is made for registration or for the grant of a *dichiarazione di efficacia* contains more than one provision and that some, but not all, of the provisions of the judgment are such that if those provisions had been contained in separate judgments those judgments could properly have been registered or could have been granted a *dichiarazione di efficacia*, the judgment may be registered or granted a *dichiarazione di efficacia* in respect of those provisions of which enforcement is permitted by the present Convention.

(7) If under a judgment a sum of money is payable which is expressed in a currency other than that of the country of the court applied to, the law of the country of the court applied to shall determine if, and if so, how, the amount payable under the judgment may or shall be converted into the currency of the country of the court applied to for the purposes of the satisfaction or enforcement of the judgment debt.

(8) When granting registration or a *dichiarazione di efficacia*, the court applied to shall, if so requested by the judgment creditor, include the costs of and incidental to registration or the grant of a *dichiarazione di efficacia* and the amount due by way of interest up to the date of the grant of registration or a *dichiarazione di efficacia*.

FINAL PROVISIONS

Article IX

Any difficulties which may arise in connexion with the interpretation or application of the present Convention shall be settled through the diplomatic channel, or through any other means agreed upon by the High Contracting Parties.

Article X

(1) Her Majesty may, by a notification given through the diplomatic channel, at any time while the present Convention is in force, and provided that an agreement has been concluded by an Exchange of Notes on the points mentioned in paragraph (2) of this Article, extend the operation of the present Convention to any territory for whose international relations Her Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are responsible.

(2) Prior to any notification of extension in respect of any territory under paragraph (1) of this Article, an agreement shall be concluded between the High Contracting Parties by an Exchange of Notes as to the judgments of the courts of the territory concerned to which the present Convention shall apply and the courts to which application for registration of any judgment shall be made.

(3) Any extension of the present Convention under this Article shall come into force three months from the date of the notification given under paragraph (1) of this Article.

(4) At any time after the expiry of three years from the coming into force of an extension of the present Convention to any of the territories referred to in paragraph (1) of this Article, either of the High Contracting Parties may terminate such extension on giving six months' notice of termination through the diplomatic channel.

(5) The termination of the present Convention under Article XI shall, unless otherwise expressly agreed by both High Contracting Parties, terminate it in respect of any territory to which it has been extended under paragraph (1) of this Article.

Article XI

The present Convention shall be subject to ratification. Instruments of Ratification shall be exchanged at London. The Convention shall come into force three months after the date on which the Instruments of Ratification are exchanged, and shall remain in force for three years. If neither of the High Contracting Parties shall have given notice through the diplomatic channel to the other, not less than six months before the expiration of the said period of three years, of intention to terminate the present Convention, it shall remain in force until the expiration of six months from the date on which either of the High Contracting Parties shall have given notice to terminate it.

IN WITNESS WHEREOF the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present Convention.

DONE in duplicate at Rome the 7th day of February, 1964, in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
J. G. WARD

For the Republic of Italy
G. LUPIS

ANNEX

The Executory Formula referred to in paragraph (3) of Article V is as follows:

« Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Dichiarazione di « cinematograficamente depressi », sino al 31 dicembre 1974, di tutti i comuni ai quali si applicano i provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni delle Marche colpite dai movimenti tellurici verificatisi nell'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 dicembre 1971;

Considerato che i movimenti tellurici verificatisi in Ancona e nelle zone limitrofe hanno costretto a lunghi periodi di inattività gli esercizi cinematografici, per cui i comuni di dette zone sono da considerarsi assimilabili a quelli considerati « cinematograficamente depressi » ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971;

Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante « Interventi a favore del credito cinematografico », sono considerati « cinematograficamente depressi » sino al 31 dicembre 1974 tutti i comuni ai quali si applicano i provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni delle Marche colpite dai movimenti tellurici verificatisi nell'anno 1972.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1973
Registro n. 2 Turismo e spettacolo, foglio n. 82

(9410)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1973.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24992 del 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 7599 del 24 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1972, registro n. 18, foglio n. 210, mediante il quale il dott. ing. Agostino Spampinato, ingegnere capo del genio civile è stato nominato membro effettivo della commissione in parola;

Considerato che al dott. ing. Agostino Spampinato è stato affidato l'incarico della gestione delle opere che vengono attuate con i fondi del bilancio del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 53-ris. del 21 ottobre 1972 del provveditorato alle opere pubbliche di Trieste;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Franco Finzi, ingegnere capo del genio civile, è

nominato membro effettivo in seno alla commissione indicata nelle premesse in sostituzione del pari grado dott. ing. Agostino Spampinato.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e nei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1973
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 255

(9115)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 16 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 27 ottobre 1972;

Viste le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale in data 29 gennaio 1972, 11 aprile 1972, 21 luglio 1972 e 13 febbraio 1973, nonchè la successiva deliberazione assunta dal presidente del Mediocredito medesimo in data 26 febbraio 1973;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche.

Art. 1. — L'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole imprese delle Marche, più brevemente denominato « Mediocredito regionale delle Marche », costituito per iniziativa delle Casse di risparmio delle Marche ai sensi della legge 22 giugno 1950 n. 445, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri, ed è regolato dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto questo non disponga, dalle norme delle leggi vigenti.

Ha sede in Ancona, ed ha durata illimitata,

Partecipano all'Istituto lo Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959 n. 623, le Casse di risparmio delle Marche, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, l'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane, la Banca popolare della provincia di Ancona, l'Istituto centrale delle Banche popolari italiane, la Banca commerciale italiana, il Banco di Roma, il Credito italiano e la Riunione adriatica di sicurtà. Potranno essere ammesse a parteciparvi altre aziende esercenti il credito o l'assicurazione, con le modalità previste alla lettera *l*) dell'articolo 11 del presente statuto.

Art. 3. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 1.000.000 (un milione) è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959 n. 623, originariamente pari a lire 1.140.000.000 e successivamente, come risulta, aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utile spettantegli in applicazione dell'art. 13 della medesima legge n. 623;

b) dai conferimenti degli altri enti di che al precedente art 1 pari a lire 2.743.000.000 (lire duemiliardisettecentoquarantatremilioni).

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, previa offerta delle quote stesse a tutti i partecipanti in proporzione delle quote sottoscritte. Tuttavia la cessione stessa non può avere luogo se non con il consenso della Assemblea dei partecipanti all'istituto.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

In ogni caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti con la delibera del consiglio di amministrazione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione del consiglio, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione non sia altrimenti disposto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9185)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Ordinamento della Direzione generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale fu istituita, presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1972 n. 27.T, con il quale è stato definito l'ordinamento interno della direzione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e che, alla tabella XII - quadro *A* - dell'allegato II, stabilisce l'organico dei dirigenti della « Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento » del Ministero dei trasporti e dell'aviazione

civile, con tale nuova denominazione indicando la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali;

Considerata la necessità di adeguare l'ordinamento della direzione generale di cui trattasi all'organico previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento si articola nelle seguenti cinque divisioni:

Divisione 1ª:

Affari generali del Ministero - Coordinamento della legislazione attinente alla politica dei trasporti.

Divisione 2ª:

Affari concernenti la politica dei trasporti - Studi economici e statistici - Bilanci.

Divisione 3ª:

Elaborazione del conto nazionale dei trasporti.

Divisione 4ª:

Programmazione nazionale dei trasporti - Piani regionali - Studi concernenti gli investimenti - Studi relativi a problemi di esercizio e di sviluppo delle nuove tecniche di trasporto.

Divisione 5ª:

Rapporti con le Comunità europee - C.E.M.T. - O.N.U. - Altre organizzazioni internazionali per i problemi interessanti i diversi mezzi di trasporto - Accordi di traffico internazionale.

Art. 2.

Dei due dirigenti superiori previsti dal quadro *A* della tabella XII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, uno svolge le funzioni vice direttore generale e l'altro quelle di consigliere ministeriale aggiunto. Al vice direttore generale fa capo anche la sezione per le questioni relative al personale e alla organizzazione interna cui è preposto un funzionario della carriera direttiva.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: Bozzi

(9116)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 gennaio 1973 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 1° aprile 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57, primo, secondo ed ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: Malagodi

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di Vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dallo art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 57, comma ultimo. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dello

ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni alla asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9186)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale del 16 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale dell'11 aprile 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 marzo 1972 e 26 luglio 1972 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 1° aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona con sede in Ancona, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 58: complessivamente 16% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 58: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dallo art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquistabili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazione forzata: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da richiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9187)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 marzo 1972, n. 108, con il quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Stazione Mimiani - strada statale n. 121 » della estesa di km. 9+500;

Visto il voto 13 marzo 1973, n. 75, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada di bonifica suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km. 9+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9314)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Considerato che, per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella provincia citata, il periodo massimo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 29 marzo 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, il periodo massimo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9372)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione per un secondo trimestre ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nelle provincie di Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1973, concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nelle provincie di Novara, Torino e Vercelli;

Vista la proposta in data 3 aprile 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nelle provincie di Novara, Torino e Vercelli, già prolungata di un trimestre con decreto ministeriale 17 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1973, è ulteriormente prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9374)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione per un secondo trimestre ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 26 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie in provincia di Torino;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1973, concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupa-

zione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie nella provincia di Torino;

Vista la proposta in data 3 aprile 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale in data 26 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 5 giugno 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Torino, già prolungata per un trimestre con decreto ministeriale 17 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1973, è ulteriormente prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro: Coppo

(9375)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Istituto, approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1970 con il quale il senatore dott. Gaspare Pignatelli è stato confermato presidente dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1969-1972;

Considerato che il mandato conferito al sen. Pignatelli è da tempo scaduto e che occorre, quindi, procedere alla nomina del nuovo presidente del predetto Istituto;

Accertato che è stato richiesto il parere del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sen. prof. Stefano Germanò è nominato presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma, per il quadriennio 1973-1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
Badini Confalonieri

Il Ministro per il tesoro
Malagodi

(9568))

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « S.C.A.I. - Appalti industriali », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 giugno 1973, il dott. Gian Piero Veronese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « S.C.A.I. - Appalti industriali », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Renato Recca, che ha rinunciato all'incarico.

(9471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto n. 5159 - Divisione seconda, del 12 giugno 1973 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla signora Gamberini Maria ved. Sarti, consistente in un appartamento sito in Milano, via Venini n. 18, del periziato valore di L. 24.442.000 (ventiquattromilioniquattrocentoquarantaduemila).

(9401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.477.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9476)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1973, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 506.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9447)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1973, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9445)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1973, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.995.847, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9450)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1973, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9451)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1973, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.157.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9446)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1973, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.663.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3950 della *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1973.

(9408)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 6 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	578,15	578,15	577 —	578,15	577,75	578,10	577,75	577,65	578,15	578,15
Dollaro canadese .	579,50	579,50	579,50	579,50	577,75	579,50	578,25	573 —	579,50	579,50
Franco svizzero	210,67	210,67	210,25	210,67	208,75	210,68	210,55	210,57	210,67	210,67
Corona danese .	105,20	105,20	106 —	105,20	104,05	105,20	105,75	105,20	105,20	105,20
Corona norvegese .	112,35	112,35	112 —	112,35	112 —	112,30	112,75	112,35	112,85	112,35
Corona svedese .	145,30	145,30	144,50	145,30	145 —	145,30	145,10	145,30	145,30	145,30
Fiorino olandese	228,05	228,05	228,50	228,05	227 —	228,05	228 —	228,05	228,05	228,05
Franco belga .	16,70	16,70	16,55	16,70	16,50	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Franco francese .	146,85	146,85	145,50	146,85	145 —	146,85	146 —	146,76	146,85	146,85
Lira sterlina . .	1490,60	1490,60	1486,50	1490,60	1480 —	1490,70	1487 —	1489,60	1490,60	1490,60
Marco germanico .	252,60	252,60	250,50	252,60	249,50	252,60	251 —	252,50	252,60	252,60
Scellino austriaco .	34,26	34,26	34,40	34,26	34 —	34,26	34,75	34,26	34,26	34,24
Escudo portoghese .	26,35	26,35	26,40	26,35	25,60	26,35	26,45	26,35	26,35	26,35
Peseta spagnola	10,01	10,01	9,95	10,01	9,85	10,01	10,05	10,01	10,01	10,01
Yen giapponese	2,24	2,24	2,25	2,24	2,18	2,24	2,22	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 6 luglio 1973

Rendita 5 % 1935 . . .	99,65
Redimibile 3,50 % 1934 . .	95,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	97,87
» 5 % (Ricostruzione) . . .	96,52
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,22
» 5 % (Città di Trieste) . .	97,50
» 5 % (Beni esteri) . .	91,82
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,97
» 5,50 % » » 1968-83	92,27
» 5,50 % » » 1969-84	93,27
» 6 % » » 1970-85	96,62
» 6 % » » 1971-86 .	96,37
» 6 % » » 1972-87	95,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,91
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) .	98,12
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,07
» 5 % (» 1° gennaio 1977).	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978).	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979).	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980).	100,17

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1973

Dollaro USA	577,95
Dollaro canadese	578,875
Franco svizzero	210,61
Corona danese	105,475
Corona norvegese	112,55
Corona svedese	145,20
Fiorino olandese	228,025
Franco belga	16,70
Franco francese	146,425
Lira sterlina	1488,80
Marco germanico	251,80
Scellino austriaco	34,505
Escudo portoghese	26,40
Peseta spagnola	10,03
Yen giapponese	2,23

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 9 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571,20	571,20	575,60	571,20	576,25	571,15	571,10	570,70	571,20	571,20
Dollaro canadese	572,70	572,70	578 —	572,70	576,25	572,50	572,50	572,20	572,70	572,70
Franco svizzero	210,80	210,80	213 —	210,80	212 —	210,75	210,71	210,70	210,80	210,80
Corona danese	105,20	105,20	106,50	105,20	104,60	105,20	105,15	105,20	105,20	105,20
Corona norvegese	112,35	112,35	112,50	112,35	112,50	112,30	111,95	112,35	112,30	112,30
Corona svedese	145,30	145,30	146 —	145,30	145,50	145,30	145 —	145,30	145,30	145,30
Fiorino olandese	226 —	226 —	228,50	226 —	227 —	226 —	225 —	226 —	228,05	228,05
Franco belga	16,55	16,55	16,70	16,55	16,70	16,55	16,505	16,55	16,55	16,55
Franco francese	146,34	146,34	147,01	146,34	146,50	146,30	146,30	146,24	146,34	146,34
Lira sterlina	1466,45	1466,45	1474 —	1466,45	1475 —	1465 —	1463 —	1465,45	1466,45	1466,45
Marco germanico	251,03	251,03	252 —	251,03	252,50	251 —	249,75	250,93	251,03	251,03
Scellino austriaco	34,07	34,07	34 —	34,07	34 —	34,05	34 —	34,07	34,07	34,07
Escudo portoghese	26,30	26,30	26,40	26,30	26,10	26,30	26,40	26,30	26,30	26,30
Peseta spagnola	9,87	9,87	9,90	9,87	9,85	9,85	9,8375	9,87	9,87	9,87
Yen giapponese	2,23	2,23	2,25	2,23	2,18	2,23	2,22	2,23	2,23	2,23

Media dei titoli del 9 luglio 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,37
Redimibile 3,50 % 1934	99,47
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,02
» 5 % (Ricostruzione)	95,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,37
» 5 % (Città di Trieste)	96,42
» 5 % (Beni esteri)	91,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,15
» 5,50 % » » 1968-83	91,90
» 5,50 % » » 1969-84	93,27
» 6 % » » 1970-85	96,65
» 6 % » » 1971-86	95,80
» 6 % » » 1972-87	95,77
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,91
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,00
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,52
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,62
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	99,87
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,32

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1973

Valuta		Valuta	
Dollaro USA	571,15	Franco francese	146,32
Dollaro canadese	572,60	Lira sterlina	1464,725
Franco svizzero	210,755	Marco germanico	250,39
Corona danese	105,175	Scellino austriaco	34,035
Corona norvegese	112,15	Escudo portoghese	26,35
Corona svedese	145,15	Peseta spagnola	9,854
Fiorino olandese	225,50	Yen giapponese	2,225
Franco belga	16,527		

Avviso di rettifica. — Lo yen giapponese riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 6 luglio 1973, n. 171, relativo ai dati del giorno 3 luglio 1973, deve intendersi « 2,199 » anzichè « 2,119 ».

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel prospetto dei cambi medi del 13 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 101 del 18 aprile 1973, dove è scritto: « Dollaro canadese ... *586* — » leggasi: « Dollaro canadese ... *586,125* ».

(9420)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 10 aprile 1973, « Autorizzazione alla Banca cattolica cooperativa di credito, con sede in Molfetta, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Molfetta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973, al terzo comma delle premesse, dove è scritto: « ..... e della frazione di *Mariotta* ..... », leggasi: « ..... e della frazione di *Mariotto* ..... ».

(9419)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per il libro genealogico del cavallo di razza avelignese

Con il decreto ministeriale 15 giugno 1973 è approvato il regolamento per il libro genealogico del cavallo di razza avelignese

(9424)

Approvazione del regolamento per il libro genealogico del cavallo da sella italiano

Con il decreto ministeriale 15 giugno 1973 è approvato il regolamento per il libro genealogico del cavallo da sella italiano

(9425)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni per gli esami di procuratore legale per l'anno 1973

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1972, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1973;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore legale, per l'anno 1973, *sono costituite come appresso:*

1. — CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Menicucci dott. Glauco, consigliere della Corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
Serrani prof. Donatello, nato a Tripoli il 19 febbraio 1941, dell'Università degli studi di Urbino;
Ascoli avv. Clemente, nato a Perugia il 4 giugno 1913, dell'ordine di Ancona;
Giorgetti avv. Giunio, nato a Senigallia il 20 marzo 1922, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Maggio dott. Carmelo, consigliere della Corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Pallucchini dott. Osvaldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
Bione prof. Massimo, nato a Bologna il 19 luglio 1937, dell'Università degli studi di Urbino;
Mezzanotte avv. Fulvio, nato a Carpegna il 17 dicembre 1920, dell'ordine di Ancona;
Vergari avv. Luigi, nato a Lecce il 5 dicembre 1919, dell'ordine di Ancona.

2. — CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

Arnao dott. Ugo, presidente di sezione della Corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Serrano dott. Ruggero, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
Buttaro prof. Luca, nato a Bologna il 27 aprile 1925, dell'Università degli studi di Bari;
Monopoli avv. Piero, nato a Bari il 26 febbraio 1924, dell'ordine di Bari;
Catalano avv. Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12 gennaio 1913, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Balice dott. Michele, consigliere della Corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Perfido dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
Costantino prof. Michele, nato a Bari il 21 marzo 1939, dell'Università degli studi di Bari;
Stella avv. Salvatore, nato a Regalbuto il 13 novembre 1924, dell'ordine di Bari;
Distaso avv. Walter, nato a Putignano il 17 agosto 1933, dell'ordine di Bari.

3. — CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

Iuzzolino dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Messina dott. Gennaro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna;
Gianniti prof. Francesco, nato a Oriolo Calabro il 4 ottobre 1921, dell'Università degli studi di Bologna;
Artelli avv. Giuliano, nato a Bologna il 16 ottobre 1934, dell'ordine di Bologna;
Berti Arnoaldi Veli avv. Francesco, nato a Bologna il 19 maggio 1926, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Tilocca dott. Ernesto, consigliere della Corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Galbiati dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna;
Poggeschi prof. Raffaele, nato a Bologna il 13 novembre 1922, dell'Università degli studi di Bologna;
D'Angelillo avv. Antonio, nato ad Avellino il 4 marzo 1916, dell'ordine di Bologna;
Mazzone avv. Rosa nata ad Aversa il 9 dicembre 1929, dell'ordine di Bologna.

4. — CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Frau dott. Augusto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia;
Guarneri prof. Giuseppe, nato a Gadesco il 31 marzo 1909, dell'Università degli studi di Parma;
Biemmi avv. Pierfranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia;
Chiodi avv. Giovanni, nato a Brescia il 9 luglio 1921, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Marzari dott. Mario, presidente del Tribunale dei minorenni di Brescia.

Componenti supplenti:

Corigliano dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia;
Ravazzoni prof. Alberto, nato a Parma il 27 maggio 1928, dell'Università degli studi di Parma;
Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;
Sicilia avv. Perugino, nato a S. Pietro in Guarano il 4 febbraio 1892, dell'ordine di Brescia.

5. — CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Podda dott. Franco, presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Grandesso Silvestri dott. Silvestro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Salis prof. Lino, nato a Sassari il 28 febbraio 1905, dell'Università di Cagliari;
Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;
Anedda avv. Gianfranco, nato a Cagliari il 28 agosto 1930, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Onnis dott. Giorgio, magistrato di appello in funzione di giudice del Tribunale di Cagliari.

Componenti supplenti:

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari;
Concas prof. Luigi, nato a Pola il 10 maggio 1931, dell'Università degli studi di Cagliari;
Dore avv. Giovanni, nato a Cagliari il 15 marzo 1908, dell'ordine di Cagliari;
Basciu avv. Antonio, nato a Cagliari il 4 marzo 1935, dell'ordine di Cagliari.

6. — CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Scarpinato dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Costa dott. Gaetano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
Puleo prof. Salvatore, nato a Caltanissetta il 24 dicembre 1908, dell'Università degli studi di Palermo;
Mancuso Mistretta avv. Salvatore, nato a Mussomeli il 10 gennaio 1893 dell'ordine di Caltanissetta;
Angilella avv. Giuseppe Silvio Senior, nato a Milena il 3 maggio 1904, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Patanè dott. Sebastiano, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Cibardo Bisaccia dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta;
Galasso prof. Alfredo, nato a Palermo il 4 aprile 1940, dell'Università degli studi di Palermo;
Ditta avv. Michele, nato ad Aragona il 21 dicembre 1922, dell'ordine di Caltanissetta;
Bartoli avv. Giuseppe, nato a Riesi il 1° aprile 1927, dell'ordine di Caltanissetta.

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Buttà dott. Salvatore, consigliere della Corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania;
Salanitro prof. Nicolò, nato a Potenza il 4 giugno 1936, dell'Università degli studi di Catania;
Del Campo avv. Rosario, nato a Piedimonte Etneo il 17 gennaio 1910, dell'ordine di Catania;
Magnano S. Lio avv. Antonino, nato a Catania il 10 giugno 1924, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Lentini dott. Vittorio, consigliere della Corte d'appello di Catania.

Componenti supplenti:

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania;
Galati prof. Antonino, nato a Catania il 14 dicembre 1936, dell'Università degli studi di Catania;
Stazzone avv. Silvestro, nato a Genova il 30 marzo 1922, dell'ordine di Catania;
Tita avv. Antonino, nato a Catania il 20 gennaio 1931, dell'ordine di Catania.

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della Corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Ammirati dott. Luigi, avvocato generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
Gullo prof. avv. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente in Cosenza;
Pugliese avv. Arnaldo, nato a Catanzaro il 21 ottobre 1896, dell'ordine di Catanzaro;
Castagna avv. Giuseppe, nato a Catanzaro il 5 gennaio 1898, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Porchia dott. Gaspare, consigliere della Corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
D'Agostino prof. avv. Alfredo, nato a Guardavalle il 9 agosto 1924 dell'Università degli studi di Messina, residente a Vibo Valentia;
Zimatore avv. Vincenzo, nato a Catanzaro il 21 settembre 1908, dell'ordine di Catanzaro;
Torchia avv. Domenico, nato a Miglierina il 22 marzo 1928, dell'ordine di Catanzaro.

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Poggi dott. Renzo, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
Cheli prof. Enzo, nato ad Arezzo il 10 maggio 1934, dell'Università degli studi di Firenze;
Puccini avv. Lapo, nato a Firenze il 10 giugno 1921, dell'ordine di Firenze;
Giannozzi avv. Giancarlo, nato a Firenze il 10 febbraio 1923, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della Corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Masini dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
Romano prof. Francesco, nato a Firenze il 13 novembre 1934, dell'Università degli studi di Firenze;
Soldani Benzi avv. Paolo, nato a Montevarchi il 23 settembre 1918, dell'ordine di Firenze;
Castelnuovo Tedesco avv. Michele, nato a Firenze il 3 luglio 1924, dell'ordine di Firenze.

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Zaccaria dott. Agrippino, presidente di sezione della Corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Moretta dott. Enzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
Lucifredi prof. Piergiorgio, nato a Genova il 15 dicembre 1939, dell'Università degli studi di Genova;
Bevilacqua avv. Urano, nato a Verona il 3 aprile 1903, dell'ordine di Genova;
Foppiano avv. Ubaldo, nato a Genova il 9 febbraio 1927, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Maineri dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Boccia dott. Camillo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
Afferni prof. Vittorio, nato a Genova l'11 febbraio 1938, dell'Università degli studi di Genova;
Murtula avv. Franco, nato a Genova-Apparizione il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova;
Vigotti avv. Roberto, nato a Savona il 18 dicembre 1923, dell'ordine di Genova.

11. — CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

Tatozzi dott. Goffredo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila;
Ambrosini prof. Antonio, nato a Favara il 10 settembre 1888, dell'Università degli studi di Roma;

Leopardi avv. Giovanni, nato a L'Aquila il 16 gennaio 1918, dell'ordine de L'Aquila;
Mannetti avv. Silvio, nato a L'Aquila il 9 marzo 1921, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:
Cappuccio dott. Michele, presidente di Tribunale de L'Aquila.

Componenti supplenti:
Sambenedetto dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello de L'Aquila;
Rossi prof. Adriano, nato a Bordighera il 19 marzo 1936, dell'Università degli Studi di Roma;
Ramicone avv. Giuseppe, nato a L'Aquila il 9 giugno 1929, dell'ordine de L'Aquila;
Zoccoli avv. Roberto, nato a L'Aquila il 10 maggio 1922, dell'ordine de L'Aquila.

12. — CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:
De Palma dott. Vito, presidente di sezione della Corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:
Chiriacò dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce;
Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, dell'Università degli studi di Lecce;
Salvi avv. Francesco, nato a Roma il 1° novembre 1915, dell'ordine di Lecce;
Fumarola-Mauro avv. Maurizio, nato a Massafra il 30 maggio 1924, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:
Motta dott. Attilio, consigliere della Corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:
Spataro dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce;
Bozzi prof. Rodolfo, nato a Bari il 31 ottobre 1925, dell'Università degli studi di Lecce;
Amorosi avv. Vincenzo, nato a Stigliano il 18 febbraio 1923, dell'ordine di Lecce;
Chiarelli avv. Carmelo, nato a Lecce il 6 dicembre 1931, dell'ordine di Lecce.

13. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:
Rizzo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:
Blandalcone dott. Attilio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina;
Buccisano prof. Orazio, nato a Melicuccà il 27 settembre 1930, dell'Università degli studi di Messina;
Ficarra avv. Francesco, nato a Rometta il 6 settembre 1917, dell'ordine di Messina;
Vermiglio avv. Antonio, nato a Messina il 20 febbraio 1906, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:
De Sarro dott. Giacomo, consigliere della Corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:
Langher dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina;
Saitta prof. Nazzareno, nato a Messina il 14 luglio 1931, dell'Università degli studi di Messina;
Allegra avv. Paolo, nato a S. Teresa di Riva l'11 luglio 1909, dell'ordine di Messina;
Siracusano avv. Letterio, nato a Messina il 12 febbraio 1909, dell'ordine di Messina.

14. — CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:
Della Valle dott. Gaetano, presidente di sezione della Corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:
Gresti dott. Mauro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.
Pastori prof. Franco, nato a Milano il 16 gennaio 1923, dell'Università degli studi di Milano.
Benvenuto avv. Alfredo, nato a Monterosso al Mare il 12 novembre 1914, dell'ordine di Milano.
Somaschini avv. Rinaldo, nato a Milano il 16 agosto 1926, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:
Maienza dott. Lucio, consigliere della Corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:
Veltri dott. Adolfo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.
Perego prof. Enrico, nato a Milano il 9 settembre 1940, dell'Università degli studi di Milano.
Bonatti avv. Rinaldo, nato a Milano il 4 novembre 1933, dell'ordine di Milano.
Ratti avv. Luigi, nato a Gorgonzola il 25 agosto 1933, dell'ordine di Milano.

15. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:
Mastursi dott. Antonio, magistrato di Cassazione, in funzione di consigliere della Corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:
Altieri dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.
Petroncelli prof. Mario, nato a Francavilla a Mare il 7 aprile 1906, dell'Università degli studi di Napoli.
De Maria avv. Giovanni, nato a Napoli il 23 novembre 1919, dell'ordine di Napoli.
Carucci avv. Renato, nato a Eboli il 4 marzo 1916, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:
Del Matto dott. Ugo, consigliere della Corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:
Troisi dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.
Tesauro prof. Paolo, nato a Napoli l'11 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Napoli.
Belmonte avv. Guido, nato a S. Maria C. V. il 24 luglio 1927, dell'ordine di Napoli.
Dorsa avv. Ferdinando, nato a Napoli il 7 marzo 1925, dell'ordine di Napoli.

16. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:
Giardina dott. Pasquale, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:
Mazzeo dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.
Pagliaro prof. Antonio, nato a Mistretta il 6 luglio 1932, dell'Università degli studi di Palermo.
Buonocore avv. Pierfranco, nato a Siracusa il 21 aprile 1904, dell'ordine di Palermo.
Orlando avv. Antonino, nato a Palermo il 6 gennaio 1904, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:
Badalamenti dott. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Componenti supplenti:
Nasca dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.
Palazzo prof. Antonio, nato a Palermo il 21 febbraio 1937, dell'Università degli studi di Palermo.
Torre avv. Aldo, nato a Palermo il 20 aprile 1923, dell'ordine di Palermo.
Calì Fazio avv. Domenico nato a Ventimiglia di Sicilia il 29 ottobre 1928, dell'ordine di Palermo.

17. — CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Aversano dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Colacci dott. Marino Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia.
Giuliani prof. Alessandro, nato a Lecce il 20 settembre 1925, dell'Università degli studi di Perugia.
Bacicchi avv. Giuseppe, nato a Rovigno d'Istria il 18 marzo 1907, dell'ordine di Perugia.
Magnini avv. Dante, nato a Perugia il 30 gennaio 1921, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Mazzini dott. Luigi, consigliere della Corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Cristallo dott. Aurelio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia.
Badiali prof. Giorgio, nato ad Albano Laziale il 9 marzo 1932, dell'Università degli studi di Perugia.
Mariani Marini avv. Alarico, nato ad Assisi il 26 novembre 1931, dell'ordine di Perugia.
Olivi avv. Alessandrina, nata a Perugia l'8 aprile 1924, dell'ordine di Perugia.

18. — CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Moscato dott. Arturo, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Vitale dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza.
Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, dell'Università degli studi di Napoli.
Tamburrini avv. Antonio, nato a Tolve il 20 novembre 1893, dell'ordine di Potenza.
Valentini avv. Domenico, nato a Potenza il 26 marzo 1894, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Del Vecchio dott. Rolando, consigliere della Corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Giannotta dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Potenza.
Gatti prof. Serafino, nato a Roma il 3 febbraio 1937, dell'Università degli studi di Roma.
Schettini avv. Eriberto, nato a Marsiconuovo il 1° febbraio 1908, dell'ordine di Potenza.
Morlino avv. Franco, nato a Potenza l'11 maggio 1911, dell'ordine di Potenza.

19. — CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

De Pascalis dott. Oronzo, presidente di sezione della Corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Quaglione dott. Pasquale, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.
Dinacci prof. Ugo, nato a S. Maria C. V. il 12 aprile 1931, dell'Università degli studi di Padova.
Storace avv. Luigi, nato a Sessa Aurunca il 5 gennaio 1921, dell'ordine di Roma.
Niccolaj avv. Gabriella nata a Bologna il 14 giugno 1916, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Natilli dott. Michele Ferdinando, consigliere della Corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Fagnani dott. Beniamino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.
Hernandez prof. Salvatore, nato ad Ispica il 24 febbraio 1939, dell'Università degli studi di Chieti.
Volpe avv. Mario, nato a Roma l'11 luglio 1920, dell'ordine di Roma.
Grazzini avv. Giuseppe, nato a Roma il 27 settembre 1928, dell'ordine di Roma.

20. — CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Corgnier dott. Vittorio, presidente di sezione della Corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Benedicti dott. Ottavio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.
Barucchi prof. Alfredo, nato a Torino il 28 aprile 1934, dell'Università degli studi di Torino.
Grande Stevens avv. Franzo, nato a Napoli il 13 settembre 1928, dell'ordine di Torino.
Auberti avv. Pietro, nato a Castagnole Lanze il 14 novembre 1910, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Baietto dott. Vincenzo, presidente di sezione della Corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Ribet dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.
Chiarloni prof. Sergio, nato a Viareggio il 1° giugno 1936, dell'Università degli studi di Torino.
Peyron avv. Alberto, nato a Torino il 19 febbraio 1902, dell'ordine di Torino.
Zaccone avv. Cesare, nato a Torino il 3 gennaio 1928, dell'ordine di Torino.

21. — CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

De Robertis dott. Corrado, presidente della Corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento.
Cassarino prof. Sebastiano, nato a Feria il 2 settembre 1927, dell'Università degli studi di Padova.
Taddei avv. Marcello, nato a Trento il 31 dicembre 1926, dell'ordine di Trento.
De Abbondi avv. Giulio, nato a Trento il 22 dicembre 1932, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della Corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento.
de Cristofaro prof. Marcello, nato a Monteodorisio il 23 febbraio 1939, dell'Università degli studi di Padova.
Gerola avv. Ivo, nato a Trento il 24 settembre 1932, dell'ordine di Trento.
Pompeati avv. Francesco, nato a Trento il 22 novembre 1933, dell'ordine di Trento.

22. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Franz dott. Gino, magistrato di cassazione presso la Corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Lenzoni dott. Anteo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Trieste.
Gabrielli prof. Giovanni, nato a Trieste il 5 agosto 1939, dell'Università degli studi di Trieste.
Ferluga avv. Mario, nato a Trieste il 25 luglio 1900, dell'ordine di Trieste.
Lantschner avv. Giorgio, nato a Trieste il 19 settembre 1922, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Palange dott. Lucio, magistrato di appello dirigente la pretura di Trieste.

Componenti supplenti:

Tavella dott. Corrado, magistrato di appello in funzione di sostituto procuratore della Repubblica di Trieste.

Caselli prof. Giovanni, nato a Monterenzio il 17 dicembre 1938, dell'Università degli studi di Trieste.

Dimini avv. Giulio, nato a Trieste il 15 aprile 1929, dell'ordine di Trieste.

Girometta avv. Romano, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine di Trieste.

23. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Maistri dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Zuccalà prof. Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15 febbraio 1925, dell'Università degli studi di Padova.

Fontana avv. Errino, nato a Venezia il 27 agosto 1911, dell'ordine di Venezia.

Bolognesi avv. Raffaello, nato a Venezia il 5 luglio 1922, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Begnudelli dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Meoli dott. Franco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Suppiej prof. Giuseppe, nato a Venezia il 4 agosto 1927, dell'Università degli studi di Padova.

Pea avv. Giorgio, nato a Mestre il 27 dicembre 1921, dell'ordine di Venezia.

Gradenigo avv. Giovanni, nato a Venezia il 20 ottobre 1922, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1973 è di L. 4.000.000 (quattromilioni) sul capitolo 1051.

Roma, addì 19 aprile 1973.

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1973
Registro n. 26, *foglio n.* 239

(9464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede delle facoltà di economia e commercio e di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia.

IL RETTORE

Viste le leggi vigenti;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento del nuovo edificio sede delle facoltà di economia e commercio e di scienze politiche;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Perugia bandisce un concorso fra tutti gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate all'abbellimento dell'edificio.

Descrizione delle opere

Due statue in marmo di Carrara alte m. 2 ciascuna, con basamento in marmo, da collocare nelle nicchie indicate nel disegno, l'una raffigurante Niccolò Machiavelli, l'altra raffigurante Luca Pacioli.

Uno stemma di travertino dell'Università degli studi di Perugia da collocare nei limiti indicati nel disegno.

Per le statue dovrà essere fatto un bozzetto in creta in scala 1:5, per lo stemma, un bozzetto in creta in scala 1:2.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione: « Concorso per le opere artistiche destinate all'edificio sede delle facoltà di economia e commercio e di scienze politiche ».

Gli elaborati dovranno essere contrassegnati con un motto. Lo stesso motto dovrà essere riportato sopra una busta chiusa che dovrà accompagnare gli elaborati, contenente il nome e il domicilio del concorrente, il certificato di cittadinanza italiana nonchè una dichiarazione firmata redatta in carta bollata da L. 500 recante l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione — accettandole pienamente — di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno contrattuale che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere collocate le opere.

Se più concorrenti saranno firmatari degli elaborati delle opere, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Perugia, ufficio economato, piazza dell'Università, 1, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università degli studi di Perugia non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'autore dell'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici del bozzetto, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere artistiche, che dovranno essere eseguite per il prezzo a corpo di L. 13.300.000 e con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno contrattuale.

Gli artisti che si classificheranno al secondo e al terzo posto del concorso di cui trattasi, saranno compensati con la somma di L. 350.000 ciascuno.

Nessun compenso sarà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non classificati o classificati oltre il terzo.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non classificati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dall'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti classificati ai primi tre posti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dell'Università di Perugia.

Art. 8.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni che verranno precisate nello schema di lettera d'impegno contrattuale sopra citata che dovrà essere richiesto all'ufficio economato di questa Università, piazza Università, 1, Perugia, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà lo schema di cui sopra, nonchè i disegni e le eventuali fotografie, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 21 maggio 1973

Il rettore: ERMINI

(9297)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972 modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Ermini prof. Massimo, n. 6, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Pisa;

Gulienetti prof. Renzo, n. 8, primario dell'ospedale C. Agnesi di Milano;

Lovo prof. Gino, n. 9, primario dell'Istituto nazionale studio e cura dei tumori di Milano;

Morelli prof. Ezio, n. 12, primario dell'ospedale di circolo di Legnano.

Segretario:

Placco dott. Francesco, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 7 giugno 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1973
Registro n. 5, foglio n. 168

(9393)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515; fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la borsa valori di Trieste l'ultimo concorso è stato bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 1961 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi oltre due anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Trieste ammontano a otto;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di cui trattasi;

Uditi i pareri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli organi della borsa valori di Trieste, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a otto posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Trieste.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 500 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Trieste, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio o ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Trieste nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alla lettera *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 11

(9146)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di agente tecnico in prova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1973, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 58, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che occorre integrare la commissione giudicatrice di detto concorso con un membro aggiunto per la prova di idoneità tecnica;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Saonte dott. Leandro, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Membri:

Cardella dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Crocetta dott. Renato, direttore di sezione del Ministero del tesoro;

Carrarini dott.ssa Luciana, direttore di sezione del Ministero del tesoro;

Sprega dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Membro aggiunto:

Alpestri dott. ing. Carlo, ispettore principale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Bauco Vincenzo, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1973
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 39

(9429)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Concorso, per esami, a dieci posti di vice segretario tecnico del ruolo tecnico della carriera di concetto, da utilizzare come programmatori del centro elettronico.

IL PRESIDENTE

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva per il personale;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 maggio 1973;

Visto l'art. 5 delle disposizioni relative all'ordinamento del personale;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di vice segretario tecnico del ruolo tecnico della carriera di concetto, da utilizzare come programmatori del centro elettronico della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2.

Requisiti particolari per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore;

compimento di corsi per programmatori di calcolatori elettronici che abbiano avuto svolgimento, per una durata adeguata, presso istituzioni qualificate;

esperienza a livello operativo di calcolatori di terza generazione oppure esperienza di lavoro con procedure meccanizzate mediante impiego di calcolatori elettronici.

Il possesso dei suddetti requisiti particolari deve essere comprovato, fatta esclusione per il titolo di studio da produrre come indicato al successivo art. 4, mediante presentazione di apposita documentazione.

Art. 3.

Requisiti generali per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso i candidati devono inoltre:

a) avere età non inferiore a 18 nè superiore a 35 anni, salvo le maggiorazioni di legge;

b) essere cittadini italiani;

c) avere tenuto sempre buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere compilate secondo lo schema allegato, su carta da bollo da L. 500 e dovranno essere inoltrate alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2° - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, in plico raccomandato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) la residenza;

c) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale;

d) la posizione rispetto agli obblighi militari.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 3.

Il candidato deve allegare alla domanda la documentazione di cui all'art. 2 ed il diploma di scuola media superiore di cui è in possesso, in originale o copia autenticata.

Non saranno considerate valide le domande spedite oltre il termine stabilito e quelle che non contengano le indicazioni attestanti dettagliatamente il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

Le prove di esame consteranno di due prove scritte e di una prova orale come appresso specificato:

a) prova scritta rivolta ad accertare la conoscenza da parte del candidato dei concetti base di elaborazione elettronica dei dati, dei linguaggi di programmazione Cobol e/o Assembler, delle tecniche di organizzazione degli archivi e di gestione degli elaboratori, delle tecniche di trasmissione dei dati e delle apparecchiature terminali, con particolare riferimento ai sistemi I.B.M. 360 e 370;

b) prova scritta costituita da un test attitudinale;

c) prova orale che verterà sulle materie indicate al precedente punto a), nonchè sulla lingua inglese, per la parte applicata alla materia di esame.

Per ognuna delle tre prove ogni componente della commissione disporrà di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova di cui al punto b) i candidati che avranno superato la prova di cui al punto a) con votazione non inferiore ai 7/10 del punteggio riservato alla stessa.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova di cui al punto b) con votazione non inferiore ai 7/10 del punteggio riservato alla stessa.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto un punteggio di almeno 7/10.

Art. 7.

Graduatoria

Al termine delle prove d'esame la commissione procederà, sommando i voti riportati nelle tre prove, alla compilazione della graduatoria di merito che comprenderà i vincitori e gli idonei.

Art. 8.

Presentazione documenti

I concorrenti che abbiano superato le prove dovranno far pervenire alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2°, entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e gli eventuali titoli di precedenza e preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso.

Art. 9.

Graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva, che sarà formulata tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Ai vincitori ed agli idonei verrà data comunicazione diretta dell'esito del concorso.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso, che saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale della categoria di concetto.

Gli interessati potranno prendere visione delle citate disposizioni presso il servizio personale dell'Istituto.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta da bollo da L. 500

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio Personale - Ufficio 2°
- Piazza Kennedy, 20 - 00144
ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nat . . a . . . . il . . . . . . chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso, per esami, a . . posti di vice segretario tecnico nel ruolo tecnico della carriera di concetto di codesto Istituto.

A tale fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali, dando notizia di eventuali procedimenti penali in corso;

c) di essere fisicamente idoneo all'impiego;

d) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . . con voto di . . . .;

e) di essere in possesso dei seguenti requisiti particolari: . . . . (riportare i requisiti indicati nell'art. 2 del bando);

f) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: . . . . (2),

h) di appartenere alla seguente categoria . . . . (3);

i) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . .).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento che presenterà all'atto delle prove:

. . . .
(indicazione del documento)

. . . .
(numero)

. . . .
(data del rilascio)

. . l . . sottoscritt . . . unisce alla presente domanda i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti particolari di cui all'art. 2 del bando di concorso.

. . l . . sottoscritt . . . chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . .
(4) Firma

---

(1) Le donne coniugate: devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

(3) Specificare, eventualmente, se trattasi di invalido di guerra, per servizio, del lavoro, orfano di guerra, ecc.

(4) La firma deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

(9010)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1973, n. 7.

Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla regione Molise con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 15 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9, 10 e 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 28 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Molise con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972 e di quelle comunque ad essa spettanti ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione è provvisoriamente disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

In relazione alle funzioni di cui al precedente articolo ed alle attribuzioni previste dagli articoli 6, 34, 49 e 55 dello Statuto, spetta, tra l'altro, al consiglio regionale:

a) determinare gli indirizzi politici ed amministrativi;

b) emanare gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;

c) approvare i piani e i programmi di intervento settoriale e di valorizzazione e deliberare sulla assegnazione e sulla ripartizione dei relativi finanziamenti;

d) approvare i piani regolatori generali e le relative varianti, nonchè i piani intercomunali;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo su enti, aziende e consorzi dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, di regola mediante l'approvazione dei loro atti fondamentali, la designazione dei rappresentanti negli organi di amministrazione ordinaria e la nomina degli organi di amministrazione straordinaria, l'approvazione dei bilanci preventivi e consutivi e dei loro programmi generali di attività, dei regolamenti organici di amministrazione e di contabilità, nonchè delle convenzioni con enti per l'assunzione di attività;

f) effettuare le designazioni spettanti alla Regione presso enti, consorzi, commissioni, comitati ed organismi vari, quando disposizioni non ne attribuiscono la competenza ad altri organi;

g) provvedere alla costituzione o allo scioglimento di enti, aziende, consorzi obbligatori, in relazione alle materie di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presidente della Regione:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni della giunta e, allorchè si tratti di atti dovuti, del consiglio;

c) conferisce le nomine sulla base delle designazioni degli organi competenti;

d) provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni e su conforme determinazione degli organi competenti, alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito delle materie di competenza regionale;

e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni secondo i criteri di cui all'art. 30 dello statuto;

f) cura l'esecuzione delle leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

Art. 4.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 1, non attribuite ad altri regionali, sono esercitate dalla giunta regionale.

È di competenza della giunta di approvare, d'intesa con la competente commissione consiliare, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, nonchè le relative modifiche.

La giunta regionale provvede alla designazione delle amministrazioni straordinarie degli enti, aziende e consorzi di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, per un periodo non superiore a 90 giorni, dandone immediata comunicazione al consiglio per la ratifica.

Restano ferme le competenze della giunta previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 5.

Gli uffici periferici dello Stato tresferiti alla Regione e gli organismi collegiali operanti presso di essi sono organi periferici dell'amministrazione regionale.

La giunta regionale esercita le funzioni e i poteri connessi al rapporto di gerarchia, propria ed impropria, coi dipendenti organi periferici.

La giunta può delegare agli uffici periferici funzioni di propria competenza.

Art. 6.

Fino all'emanazione della normativa per l'adeguamento della legislazione statale alla autonomia regionale, è assicurato il funzionamento degli organismi collegiali, costituiti presso gli uffici periferici trasferiti dallo Stato alla Regione, per l'esercizio delle funzioni statali, mediante la partecipazione e l'utilizzazione del necessario personale regionale.

Art. 7.

Avverso gli atti degli organi periferici della Regione, degli enti, aziende o consorzi trasferiti alla dipendenza della Regione, degli organismi collegiali comunque operanti nell'ambito delle materie di competenza regionale, è ammesso ricorso al presidente della Regione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, notificazione o comunicazione in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Il presidente della Regione provvede su conforme deliberazione della giunta.

Si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, relativo al ricorso gerarchico.

Avverso gli atti degli enti e degli organismi non dipendenti dalla Regione, anche se operanti nell'ambito di materie di competenza regionale, sono fatte salve le norme vigenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 8.

Le funzioni di cui all'art. 1, già di competenza di organi centrali e periferici dello Stato, i cui uffici non sono trasferiti alla Regione, e le cui competenze non siano state attribuite dalla presente legge al consiglio o al presidente della Regione, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 9.

La regione Molise, nei limiti delle funzioni trasferite, si sostituisce agli organi centrali e periferici dello Stato o agli enti ed aziende da essi dipendenti nei consorzi di cui essi facevano parte.

Art. 10.

Sono fatte salve, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento delle funzioni, le norme sostanziali e procedurali vigenti.

Art. 11.

Fino a quando la Regione non provveda ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continueranno ad esercitare le funzioni loro decentrate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

Art. 12.

I controlli sugli atti e sugli organi degli enti trasferiti alle dipendenze della Regione sono esercitati, secondo la rispettiva competenza, dal consiglio e dalla giunta, con l'osservanza delle norme sostanziali e procedurali vigenti.

I predetti organi regionali sostituiscono gli organi centrali e periferici dello Stato, già titolari della predetta funzione.

Qualora le leggi vigenti non prevedano un termine entro il quale l'organo cui è demandato il controllo sia tenuto a pronunciarsi, esso è fissato in giorni trenta dal ricevimento degli atti.

Il decorso infruttuoso del termine comporta l'esecutività degli atti soggetti a controllo.

Si applicano, in quanto possibile, le norme di cui all'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 13.

Il controllo sugli atti degli enti sottoposti alla sola vigilanza e tutela della Regione è esercitato dall'organo regionale di controllo e sue sezioni con l'osservanza delle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Isernia, addì 22 maggio 1973

D'UVA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1973, n. 8.

Delimitazione delle zone omogenee in applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 28 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma terzo, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 — nelle seguenti zone omogenee:

1ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Acquiviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Concasale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro.

2ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Castelpizzuto, Forlì del Sannio, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Roccasicura, S. Agapito.

3ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, S. Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Vastogirardi.

4ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Carpinone, Chiauci, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Macchiagodena, S. Elena Sannita, Sessano del Molise.

5ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Boiano, Campochiaro, Cantaluopo del Sannio, Castelpetroso, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colledanchise, Guardiaregia, Roccamandolfi, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Maria del Molise, Sepino, Spinete.

6ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Baranello, Busso, Campobasso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino sul Biferno, Castropignano, Ferrazzano, Lucito, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Torella del Sannio, Vinchiaturo.

7ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Bonefro, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardialfiera, Lupara, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni.

8ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Campodipietra, Campolieto, Colletorto, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Macchia Valfortore, Matrice, Monacilioni, Mirabello Sannitico, Pietracatella, Riccia, S. Elia a Pianisi, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano di Puglia, Toro, Tufara.

9ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Bagnoli del Trigno, Fossalto, Limosano, Montefalcone del Sannio, Roccavivara, Salcito, S. Biase, Sant'Angelo Limosano, Trivento.

10ª zona omogenea comprendente i comuni di:
Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Mafalda, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, San Felice del Molise, Tavenna.

Art. 2.

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987, devono considerarsi corrette dalla presente legge regionale nei termini di cui all'articolo precedente, in forza del disposto di cui all'art. 3, comma terzo, legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 3.

Con separata legge regionale sarà costituita in ciascuna zona omogenea come prevista dal precedente art. 1 la comunità montana, ente di diritto pubblico in applicazione dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Isernia, addì 22 maggio 1973

D'UVA

(9300)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1973, n. 23.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1973 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 19 *giugno* 1973)

(9057)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.